

Codice DB1016

D.D. 8 ottobre 2012, n. 724

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Intervento in ceduo invecchiato a governo misto di faggio". Comune di Roburent (CN). Proponente: Comune di Roburent. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Intervento in ceduo invecchiato a governo misto di faggio", nel Comune di Roburent (CN) proposto dal Comune di Roburent, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rilascio delle specie sporadiche presenti;
- rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno 1 albero maturo e 1 morto di grandi dimensioni ogni 2500 mq di intervento, in luogo dei 5000 mq proposti. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata tra gli esemplari di robinia e di castagno, bensì tra quelli delle altre specie arboree presenti, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo. Dovrà altresì essere fornito al Settore scrivente il piedilista aggiornato delle piante da rilasciare a tempo indefinito ai fini della conservazione della biodiversità;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 1 giugno al 31 luglio;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari